

CODICE CIVILE (ESTRATTO)

Disposizioni sulla legge in generale

- Capo I - Delle fonti del diritto (Artt. 1-9)
- Capo II - Dell'applicazione della legge in generale (Artt. 10-31)

Libro Primo - Delle persone e della famiglia

- Titolo I - Delle persone fisiche (Artt. 1-10)
- Titolo II - Delle persone giuridiche (Artt. 11-42)
- Titolo III - Del domicilio e della residenza (Artt. 43-47)
- Titolo IV - Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta (Artt. 48-73)
- Titolo V - Della parentela e dell'affinità (Artt. 74-78)
- Titolo VI - Del matrimonio (Artt. 79-230)
- Titolo VII - Della filiazione (Artt. 231-290)
- Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età (Artt. 291-314)
- Titolo IX - Della potestà dei genitori (Artt. 315-342)
- Titolo X - Della tutela e dell'emancipazione (Artt. 343-399)
- Titolo XI - Dell'affiliazione e dell'affidamento (Artt. 400-413)
- Titolo XII - Dell'infermità di mente, dell'interdizione ed dell'inabilitazione (Artt. 414-432)
- Titolo XIII - Degli alimenti (Artt. 433-448)
- Titolo XIV - Degli atti dello stato civile (Artt. 449-455)

Libro Secondo - Delle successioni

- Titolo I - Delle successioni (Artt. 456-564)
- Titolo II - Delle successioni legittime (Artt. 565-586)
- Titolo III - Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712)
- Titolo IV - Della divisione (Artt. 713-768)
- Titolo V - Delle donazioni (Artt. 769-809)

Libro Terzo - Della proprietà

- Titolo I - Dei beni (Artt. 810-831)
- Titolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)
- Titolo III - Della superficie (Artt. 952-956)
- Titolo IV - Dell'enfiteusi (Artt. 957-977)
- Titolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (Artt. 978-1026)
- Titolo VI - Delle servitù prediali (Artt. 1027-1099)
- Titolo VII - Della comunione (Artt. 1100-1139)
- Titolo VIII - Del possesso (Artt. 1140-1170)
- Titolo IX - Della denuncia di nuova opera e di danno temuto (Artt. 1171-1172)

Libro Quarto - Delle obbligazioni

- Titolo I - Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320)
- Titolo II - Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469)
- Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)
- Titolo IV - Delle promesse unilaterali (Artt. 1987-1991)
- Titolo V - Dei titoli di credito (Artt. 1992-2027)
- Titolo VI - Della gestione di affari (Artt. 2028-2032)
- Titolo VII - Del pagamento dell'indebito (Artt. 2033-2040)
- Titolo VIII - Dell'arricchimento senza causa (Artt. 2041-2042)
- Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)

Libro Quinto - Del lavoro

- Titolo I - Della disciplina delle attività professionali (Artt.2060-2081)
- Titolo II - Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221)
- Titolo III - Del lavoro autonomo (Artt. 2222-2238)
- Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti (Artt. 2239-2246)
- Titolo V - Delle società (Artt. 2247-2511)
- Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (Artt. 2511-2548)
- Titolo VII - Dell'associazione in partecipazione (Artt. 2549-2554)
- Titolo VIII - Dell'azienda (Artt. 2555-2574)
- Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali (Artt. 2575-2594)
- Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (Artt. 2595-2620)
- Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e consorzi (Artt.2621-2642)

Libro Sesto - Della tutela dei diritti

- Titolo I - Della trascrizione (Artt.2643-2696)
- Titolo II - Delle prove (Artt. 2697-2739)
- Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (Artt. 2740-2906)
- Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti (Artt. 2907-2933)
- Titolo V - Delle società (Artt. 2934-2969)

Disposizioni di attuazione e transitorie - Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318

Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

- Capo I - Disposizioni di attuazione (Artt. 1-113)
- Capo II - Disposizioni transitorie (Artt. 114-248)
- Capo III - Disposizioni generali e finali (Artt. 249-256)

Disposizioni sulla legge in generale

Capo I - Delle fonti del diritto

Art. 1 Indicazione delle fonti

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) *
- 4) gli usi.

() Abrogato ad opera del D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".*

Art. 2 Leggi

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

Art. 3 Regolamenti

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

Art. 4 Limiti della disciplina regolamentare

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Artt. 5 - 6 - 7 (abrogati)

Art. 8 Usi

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Art. 9 Raccolte di usi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

Capo II - Dell'applicazione della legge in generale

Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 11 Efficacia della legge nel tempo

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Art. 12 Interpretazione della legge

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 13 (Abrogato)**Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali**

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 16 Trattamento dello straniero

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Artt. 17 - 31 (Abrogati)

Libro Terzo: Della proprietà
Titolo I: Dei beni
Capo I: Dei beni in generale
Sezione II: Dei beni immobili e mobili

Art. 812 Distinzione dei beni

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (1350).

Sono mobili tutti gli altri beni (923, 1153).

Libro Terzo: Della proprietà
Titolo II: Della proprietà
Capo III: Dei modi di acquisto della proprietà
Sezione I: Dell'occupazione e dell'invenzione

Art. 923 Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione (827).

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842)

[Secondo la L. 11 febbraio 1992, n. 157, la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato].

Libro Quarto: Delle obbligazioni
Titolo III: Dei singoli contratti
Capo I: Della vendita
Sezione I: Disposizioni generali
§ 1 Delle obbligazioni del venditore

Art. 1496 Vendita di animali

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).

Libro Quarto: Delle obbligazioni
Titolo IX: Dei fatti illeciti

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2052 Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).

Libro Sesto: Della tutela dei diritti
Titolo II: Delle prove
Capo II: Della prova documentale
Sezione I: Dell'atto pubblico

Art. 2699 Atto pubblico

L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).

Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.